

COMUNE DI FICARRA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO DEI CONTI

Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Ficarra al 31.12.2020 - Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Revisore Unico dei Conti

Visto il deliberato del Consiglio Comunale n. 23 del 28-09-2017 con cui si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 ;

Visto che gli artt.20 e 26, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016 n.175, prevedono una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie possedute da ogni Comune al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

Visto che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ogni Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società Partecipate TUSP), che è stato emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Considerato che con il D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 Giugno 2017, sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Richiamato l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. che dispone che le Amministrazioni Pubbliche, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

E

COMUNE DI FICARRA
Comune di Ficarra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0010904/2021 del 24/12/2021

Firmatario: PIERO CASTELLI

Richiamato l'art. 4 comma 2 e ss. del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. che elenca gli ambiti di attività in cui possono operare le società partecipate da amministrazioni pubbliche;

Richiamato l'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. che delinea le situazioni in cui l'Ente deve procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie possedute o adottare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Ficarra n.17 del 17 Settembre 2019 con cui il Comune di Ficarra ha aderito all'Associazione ASMEL Consortile Soc. Cons. A R.,L. che ha promosso la Centrale di Committenza la quale opera a favore dei Soci "in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dall'Associazione per la sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali approvando il relativo statuto;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.24 del 23.11.2020 con la quale si è proceduto alla revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;

Che il Comune di Ficarra alla data del 31/12/2020, come risulta dal documento "Allegato 1" denominato "Le Partecipazioni del Comune di Ficarra", possiede le seguenti partecipazioni:

- ATO ME 1 S.p.a. (Società in Liquidazione) – Smaltimento rifiuti e gestione TIA- Quota di partecipazione 1,00%;
- ATO 3 S.p.a. (Società in Liquidazione) – Servizio Idrico Integrato - Quota di partecipazione 0,28%;
- SRR MESSINA PROVINCIA – Società Consortile S.p.A. gestione rifiuti - Quota di partecipazione 0,87%;
- ASMEL CONSORTILE SOC.CONSA R.L. – Centrale Unica Committenza

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

- Visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa e del responsabile di ragioneria espressi in data 20.12.2021;
- Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Tenuto conto di quanto sopra detto, esprime limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio

Comunale avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Ficarra al 31.12.2020 - Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016”.

Invita l'Ente a:

- 1) Monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- 2) Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- 3) Comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) Trasmettere l'atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

Ficarra li, 24-12-2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Piero Castelli

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa